Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 223

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 8 settembre 1961** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI (Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 223 DELL'8 SETTEMBRE 1961:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1961, n. 885.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1961, n. 886.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli della Toscana.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1961, n. 887.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla trebbiatura della provincia di Frosinone.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1961, n. 888.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla trebbiatura delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1961, n. 889.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla trebbiatura dei semi minuti della provincia di Ravenna.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1961, n. 890.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla trebbiatura della provincia di Vicenza.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1961, n. 884.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di « Diritto processuale amministrativo ».

Art. 12. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di:

« Storia contemporanea »;
« Storia economica »;
« Scienza della politica »;
« Scienza dell'amministrazione ».

Art. 33. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di « Chirurgia plastica ricostruttiva ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1961

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 11. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1960.

Elenco suppletivo degli alberghi, pensioni e locande.

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, che detta norme per la classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1729, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 382, che apporta modificazioni alla classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 1958, con il quale sono stati approvati e resi esecutivi gli elenchi definitivi di classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande della Repubblica per il biennio 1959-1960;

Visti gli atti della Commissione centrale, prevista dall'art. 6 del cennato regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975;

Ritenuta la necessità di pubblicare un elenco suppletivo di esercizi classificati dietro esame di ricorsi presentati a' sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975;

Visto l'art. 8 del regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 465;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 settembre 1947, n. 941;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Decreta:

E' approvato e reso esecutivo l'unito elenco suppletivo di alberghi, pensioni e locande definitivamente

classificati, a termini delle vigenti disposizioni di legge in materia di classificazione alberghiera, per il biennio 1960-61.

L'elenco stesso forma parte integrante del presente decreto.

Roma, addì 21 dicembre 1960

Il Ministro: FOLCHI

PROVINCIA DI ANCONA

ANCONA

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA
Moderno - Faccini Giorgio, via Leopardi, 1.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

PORTO SAN GIORGIO

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA
Adriatico - Gentili Spartaco, piazza Matteotti, 6.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA
Arlecchino - Recchi Nicola, viale Trieste.

PROVINCIA DI COMO

MOLTRASIO

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA
Corona - Parravicini Luigi, via Regina, 24.

PROVINCIA DI FIRENZE

FIRENZE

ALBERGHI DI PRIMA CATEGORIA
Baglioni - Baglioni Francesco, piazza Unità Italiana, 6.
Minerva - Patuelli Vittorio, piazza Santa Maria Novella, 16.

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA
Fenice - Stoppini Guglielmo, via Martelli, 10.

PROVINCIA DI FORLI'

CATTOLICA

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA
Larenzia - Venturini Pia in Cecchini, via Dante, 89.
Smeraldo - Cangini Italo, via Marconi, 29.

CESENATICO

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA
Bologna - Saccozzi Nedda, viale Carducci, 49.

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA
Nuovo Fiore - Berlati Andreina, viale Carducci, 185.
Villa Dall'Ara - Berlati Andreina in Dall'Ara, frazione Villamarina.

RICCIONE

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA
Desiré (dipendenza) - Ravezzi Ornella, via Cesare Battisti, 21.

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA
Marilena - Lugli Assunta, via Parini, 2.

RIMINI RIVAZZURRA

PENSIONI DI SECONDA CATEGORIA
San Remo - Cevoli Giuseppe, via Pegli, 2.

PROVINCIA DI GENOVA

GENOVA-NERVI

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA
Mimosa - Combi Enrica, viale delle Palme, 12.

RAPALLO

PENSIONI DI PRIMA CATEGORIA
Nations - Tosi Piera, piazza Molfino, 3.

PROVINCIA DI IMPERIA

BORDIGHERA

ALBERGHI DI PRIMA CATEGORIA
Reale - Coromines Giacomo, via Romana.

PROVINCIA DI LUCCA

FORTE DEI MARMI

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA
Nettuno - Cirillo Enrico, viale della Repubblica.

VIAREGGIO

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA
Mediterraneo - Chiostri Gastone, via Flavio Gioia, 2.

PROVINCIA DI NAPOLI

NAPOLI

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA
President - Pace Antonio, via Michelangelo da Caravaggio, 78.

ANACAPRI

ALBERGHI DI PRIMA CATEGORIA
Caesar Augustus - Mucci Alessandro, via Provinciale, 1.

CAPRI

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA
La Residenza - De Angelis Costanzo, via F. Serena, 22.

CASAMICCIOLA

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA
Igea - Calvanese Attilio, via Garibaldi, 22.

ISCHIA

PENSIONI DI PRIMA CATEGORIA
Miramare e Castello - Vindimian Tullio, via Pontano, 5.

SORRENTO

LOCANDE
Villa delle Rose - Cappiello Caterina, via Santa Maria delle Grazie, 14-A.

PROVINCIA DI PERUGIA

ASSISI

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA
Porziuncola - Biagetti Nazzareno, piazza Garibaldi, 34, frazione Santa Maria degli Angeli.

PROVINCIA DI PISA

PISA

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA
Royal Victoria - Piegaia Andrea, Lungarno Pacinotti, 2.

PROVINCIA DI ROMA

ROMA

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA
Nova Domus - Bertazzoni Maurizio, via Savonarola, 38.

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA
Condotti - Gargari Sante, via Mario dei Fiori, 37.
Le Anfore - Castellano Emma, viale Tito Livio, 7.
Memphis - Gabbani Carla, via degli Avignonesi, 36-A.

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA
Chez Nous - Lodovici Attilio, viale Oceano Atlantico.

PENSIONI DI SECONDA CATEGORIA
Policastro - Policastro Emma, piazza Adriana, 12.

PROVINCIA DI SALERNO

SALERNO

LOCANDE

Rosalia - Donatello Rosalia, corso Garibaldi, 89.

PROVINCIA DI SAVONA

ALASSIO

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA

Le Chalet - Ferroglio Rosina, via Adelasia, 32.
Villa Igea - Musati Enrico, via Roma, 84.

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Riviera - Pressi Leo, via Dante, 21.

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Walburga - Porta Giuseppe, corso Leonardo da Vinci, 57.

ALBISOLA MARE

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Wanda - Barale Elide, via Italia, 9.

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Villa Chiara - Pesce Rosa, via Farraggiana, 2.

CELLE LIGURE

PENSIONI DI SECONDA CATEGORIA

Al Delfino - Durand Maria in Spiganti, via Milano, 14.

FINALE LIGURE

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Principe - Dagnino Rosa, piazza Oberdan, 4.

LAIGUEGLIA

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA

Serena - Banaudi Pierino, via Torino.

SPOTORNO

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Delle Palme - Davoli Giovanni, via Aurelia, 23.

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Liliana - Giordano Michele, via Aurelia.

LOCANDE

Igea - Vellano Paolo, via Aurelia, 27.

VARAZZE

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA

Gran Colombo - Giargia Giuseppina ved. Bocca, via Montenero, 1.

PROVINCIA DI TORINO

BARDONECCHIA

ALBERGHI DI PRIMA CATEGORIA

Palazzo Frejus - Zunino Giovanni, via Medail, 13.

CERES

LOCANDE

Valli di Lanzo - Rodes Michelina, via Roma, 3.

PROVINCIA DI VENEZIA

CHIOGGIA

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Stella d'Italia - Sbrozzi Celeste, via Veneto, 37.

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Villa Marina - Terrassan Maria ved. Zaramella, via Veneto, 21.

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA

Ondazzurra - Boscolo Anzoletti Adelino, via Veneto, 33.

LOCANDE

Gioia - Tiozzo Salute in Ghirardon, piazza Italia, 16.
La Capinera - Boscolo Anzoletti Emilio, via Piemonte, 3.
Filsen - Cristanello Emma, piazza Italia, 3.
Ragno d'Oro - Boscolo Chio Cherubina, viale Venezia, 4.
Riviera al Mare - Barbieri Maria, viale Trieste, 50.
Roma - Boscolo Meneguolo Elena, via Veneto, 22-A.
Serena - Ardizzon Giovanni, viale Venezia, 12.

JESOLO LIDO

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA

Astor - De Marchi Bartolo, località Lido del Lombardi.
Beau Rivage - Carraretto Paolo località Pineta.

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA

Atlanta - Mior Anita, via Altinate
San Carlo - Molon Maria, via delle Pioppe, 2.

MESTRE

LOCANDE

La Vida - Ferro Giovanni, via Giorgio Ferro, 27.
Vivit - Moretto Ubaldo, piazza Ferretto, 71.

PROVINCIA DI VITERBO

VITERBO

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Leon d'Oro - Sebasti Adriana in Petroselli, via delle Cave, 36.

PENSIONI DI SECONDA CATEGORIA

Antiche Terme Comunali - Fiorucci Fabio, località Bagni.

(1576)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1961.

Modifiche alle piante organiche del personale di dattilografia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i decreti ministeriali 29 marzo 1960, 21 ottobre 1960 e 20 gennaio 1961;

Visto l'art. 7, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1444;

Ritenuta la necessità di aumentare le piante organiche del personale di dattilografia delle Corti di appello di Caltanissetta e di Napoli, dei Tribunali di Catania e di Napoli, della Procura della Repubblica di Cosenza, nonchè delle Preture di Napoli e di Palermo e di sopprimere, pertanto, il posto di dattilografo in uffici di pretura di minore importanza;

Decreta:

Art. 1.

Il posto di dattilografo nelle Preture di Castelfranco Veneto, Cittadella, Gardone Val Trompia, Gravina di Puglia, Guastalla, Lendinara, Orbetello, Saronno e Serravalle Scrivia, è soppresso.

Art. 2.

Le piante organiche del personale di dattilografia degli uffici sottoindicati, sono aumentate come appresso:

Corte di appello di Caltanissetta: da 2 a 3 posti;
Corte di appello di Napoli: da 16 a 18 posti;
Tribunale di Catania: da 7 a 8 posti;
Tribunale di Napoli: da 34 a 36 posti;
Procura della Repubblica di Cosenza: da 1 a 2 posti;
Pretura di Napoli: da 24 a 25 posti;
Pretura di Palermo: da 9 a 10 posti.

Restano così modificati i decreti ministeriali 29 marzo 1960, 21 ottobre 1960 e 20 gennaio 1961 relativamente agli uffici indicati negli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Roma, addì 13 luglio 1961

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1961
Registro n. 5 Grazia e giustizia, foglio n. 85. — BOVIO

(5769)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1961.

Norme per l'importazione di patate da semina per la campagna 1961-62.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1954 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1954, n. 181), concernente la disciplina dell'importazione dall'estero e del transito nel territorio italiano dei vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1949 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 settembre 1949, n. 222), concernente la liberalizzazione degli scambi commerciali intraeuropei;

Vista la Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, firmata a Roma nel 1951;

Vista la nota alla voce 07.01-*f* della tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105;

Considerata l'opportunità di disciplinare l'importazione dall'estero di patate da semina per la campagna 1961-62;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna 1961-62 l'importazione di tuberi di patate da semina prodotti o prosenienti da Paesi per i quali non è, alla data del presente decreto, già previsto il regime « a dogana » è subordinata alle autorizzazioni del Ministro per il commercio con l'estero, d'intesa con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Nel caso che il Ministro per il commercio con l'estero ritenga di devolvere alle dogane la facoltà di consentire direttamente l'importazione di tuberi di patate da seme da altri Paesi, oltre quelli per i quali è già previsto il regime « a dogana » il provvedimento è disposto d'intesa col Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Art. 2.

Le spedizioni di patate da semina, di qualunque provenienza estera, debbono essere accompagnate dal certificato fitopatologico previsto dall'art. 4, lettera *c*) del decreto ministeriale 30 ottobre 1957, completato dalle dichiarazioni supplementari, secondo il modello allegato al presente decreto.

Art. 3.

Le patate da semina da importarsi debbono provenire da colture specializzate per la produzione del seme stesso aventi i requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti nei Paesi di provenienza e corrispondere alle particolari esigenze della nostra agricoltura e del nostro commercio di esportazione.

Lo stato fitosanitario e i requisiti genetico-colturali del prodotto da importare debbono essere garantiti dai competenti organi di controllo del rispettivo Paese di provenienza.

Art. 4.

E' comunque vietata l'importazione di prodotto proveniente da colture affette da fenomeni degenerativi (malattie da virus), ovvero provenienti da località infeste da H. rostochiensis, da Corynebacterium sepedonicum, da Synchytrium endobioticum, da coleotteri crisomelidi del genere Epitrix (E. cucumeris, E. fuscula); da Phithorimaea operculella o da altri parassiti non ammessi dalle disposizioni degli organi di controllo dei Paesi produttori.

I tuberi, inoltre, debbono essere sani, puliti, ben formati e debbono possedere tutte le caratteristiche della varietà dichiarata.

Art. 5.

Ai fini delle garanzie di cui all'art. 3, i tuberi debbono essere importati, messi in circolazione in territorio italiano e distribuiti agli agricoltori in sacchi o casse originali, piombati dal servizio di controllo del Paese di provenienza e muniti di un cartellino indicante la varietà, la classifica genetica, il nome, nonchè la sede del produttore.

Art. 6.

Al fine di accertare la perfetta identità del prodotto e l'integrità dei suggelli, in modo che resti esclusa qualsiasi sostituzione e manipolazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dispone ispezioni alle dogane per decidere sulla definitiva ammissione del prodotto in Italia, nonchè sopraluoghi ai magazzini di sosta, di spedizione e distribuzione delle patate da seme importate.

I compiti relativi agli accertamenti di cui all'art. 5 ed al precedente comma vengono conferiti alla Stazione di patologia vegetale di Roma, la quale si avvale dell'opera degli Osservatori di fitopatologia e dei Commissariati provinciali per le malattie delle piante (Ispettorati provinciali dell'agricoltura).

Nel caso in cui l'esame diretto dei tuberi renda necessaria l'apertura degli imballaggi originali, gli enti ed uffici addetti al controllo di cui al presente articolo provvederanno perchè tanto l'apertura quanto la successiva chiusura vengano effettuate in modo da dare assoluta garanzia all'agricoltore che il prodotto originario non ha subito sostituzioni o mescolamenti.

Gli importatori hanno l'obbligo di fornire ai detti organi, le indicazioni del caso e di esibire i documenti che all'uopo siano richiesti.

Art. 7.

L'importazione di patate da semina sia o non in applicazione del successivo art. 8 non può protrarsi oltre il 15 aprile 1962 e la visita fitosanitaria alle patate da seme importate ai sensi del presente decreto dovrà effettuarsi all'atto del loro passaggio per le stazioni ferroviarie di Ventimiglia, Modane, Domodossola, Luino, Chiasso, Fortezza, San Candido, Pontebba e Poggio Reale per la merce diretta in Italia a mezzo ferrovia e all'atto dell'arrivo ai porti di Genova, Venezia,

Trieste, Livorno, Civitavecchia, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Messina, Palermo, Catania, Siracusa, Cagliari ed Olbia per quella spedita per via mare, in modo che i prodotti stessi siano sottoposti a controllo prima della loro introduzione nel territorio doganale italiano o dopo aver effettuato il minor percorso possibile nel territorio stesso.

La visita fitosanitaria alle patate da semina, può altresì aver luogo a Torino per la merce transitante da Modane; a Milano per quella transitante da Domodossola, Luino e Chiasso; a Bolzano per quella transitante da Fortezza e da San Candido; a Udine per quella transitante da Pontebba; a Prosecco e Trieste per quella transitante da Poggio Reale.

Lo sdoganamento del prodotto, oltre che presso le dogane esistenti nelle stazioni e nei porti anzidetti, potrà avvenire anche presso le dogane di Como e Messina (ferrovia) previa visita fitosanitaria da effettuarsi in conformità di quanto previsto al primo e secondo comma del presente articolo.

Art. 8.

Il contingente delle patate da semina che, ai sensi della nota alla voce 07.01-*f* della tariffa dei dazi doganali, può essere importato in esenzione dal dazio, è fissato per la campagna 1961-62 in q.li 600.000.

Le patate da semina ammesse all'importazione in esenzione da dazio devono appartenere al grado di selezione più alto della classifica ufficiale stabilita dal Paese produttore per la vendita di patate da seme e cioè « originale » o equivalente.

L'importazione di tuberi della classifica immediatamente successiva, potrà essere consentita dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste quando ricorrano particolari circostanze che ne rendano opportuna l'introduzione.

Art. 9.

Le ditte che intendono importare patate da seme in esenzione dal dazio doganale dovranno, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, presentare su carta da bollo da L. 200, domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e per conoscenza al Ministero del commercio con l'estero, fornendo i seguenti dati:

a) Paese di provenienza;

b) zona di produzione;

c) varietà, classifica e quantitativo per ciascuna classe;

d) dogana di transito;

e) Provincia di collocamento.

Qualora il prodotto da importare sia destinato alla vendita, la domanda dovrà essere corredata da apposito certificato della Camera di commercio o della Prefettura, attestante che il richiedente è in possesso della autorizzazione prefettizia per il commercio delle sementi rilasciata ai sensi dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987.

Nel caso invece che il prodotto venga importato per le esigenze aziendali dell'operatore, la domanda, oltre ai dati di cui al primo comma del presente articolo, dovrà indicare il fondo dove sarà effettuata la coltivazione, specificando l'estensione di esso, la località in cui trovasi ubicato e la superficie che sarà investita alla coltura di patate.

La domanda stessa dovrà essere unita del visto del capo del competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura il quale accerterà la rispondenza del quantitativo di patate da semina da importare all'effettivo fabbisogno.

Per i soci di cooperative agricole legalmente costituite, la domanda di importazione in esenzione doganale può essere fatta dalla cooperativa cui i soci stessi appartengono. In quest'ultimo caso la domanda dovrà essere corredata dell'elenco dei soci per le cui esigenze aziendali viene effettuata l'importazione fornendo per ciascuno di essi le notizie previste dal precedente comma.

La possibilità di prendere in considerazione le domande che perverranno da agricoltori singoli, dalle cooperative e dalle ditte commerciali che non hanno importato patate da semina nell'ultimo triennio, sarà esaminata in relazione al numero ed all'entità delle assegnazioni richieste.

Qualora il richiedente indichi più di una dogana di transito, i dati di cui sopra dovranno essere specificati con riferimento ai quantitativi che il richiedente stesso intende far transitare in ciascuna dogana.

Art. 10.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, subordinatamente al rilascio, ove necessario, della autorizzazione all'importazione da parte del Ministero del commercio con l'estero, stabilisce, tenuto conto delle caratteristiche delle patate da semina da importare e della utilità dell'impiego di esse ai fini dello sviluppo della pataticoltura nazionale, se ed a quali condizioni la richiesta di importazione possa essere ammessa a beneficiare della esenzione doganale.

Per le partite di patate ammesse al beneficio della esenzione doganale, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fino alla concorrenza del contingente di 600.000 quintali, rilascia alla ditta importatrice apposito bollettino, copia del quale viene rimessa alla dogana prescelta ed al competente Osservatorio fitopatologico.

A quest'ultimo compete di accertare, ai fini del beneficio della esenzione doganale, la corrispondenza dei requisiti e delle caratteristiche delle patate a quelli indicati nell'anzidetto bollettino. Tale bollettino sarà nominativo e quindi non cedibile.

Art. 11.

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punite, ai sensi dell'art. 34 della legge 18 giugno 1931, n. 987, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalla legge doganale e per il contrabbando.

Il presente decreto va in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1961

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

CERTIFICATO FITOPATOLOGICO CON LE DICHIARAZIONI SUPPLEMENTARI RICHIESTE PER L'ESPORTAZIONE DI PATATE DA SEMINA IN ITALIA.

Servizio per la produzione delle piante di . . . . . .

Si certifica che le piante, parte di piante e prodotti vegetali sotto descritti accuratamente esaminati, in tutto o su campione rappresentativo, in (data) . . da (nome) . delegato speciale per le malattie delle piante, sono ritenuti a suo giudizio, praticamente immuni da nemici e malattie dannose alle colture e che la spedizione è giudicata conforme alle norme fitosanitarie attualmente in vigore nel Paese importatore, come è specificato nella dichiarazione supplementare di cui appresso.

Descrizione della spedizione

Cognome, nome e indirizzo dello speditore . . Cognome, nome e indirizzo del destinatario mezzo di trasporto luogo di entrata contenuto della spedizione nome botanico (su domanda del Paese importatore) . numero e natura dei colli . peso kg. marca dei colli . provenienza . .

Fumigazione o disinfestazione
(da riempire su domanda del Paese importatore)

Data . . trattamento . . durata del trattamento . . prodotti chimici usati e concentrazione . . .

Dichiarazioni supplementari
(da riempirsi dagli organi competenti del Paese esportatore)

A) *Dichiarazioni riguardanti l'origine e sanità del prodotto*:

a) le patate da semina, formanti oggetto della presente spedizione ed esaminate in data odierna, sono state riscontrate immuni dal cancro (Synchytrium endobioticum), da scabia (Streptomices app) da tignola (Phithorimaca operculella) e da altre alterazioni e provengono per intero dalle colture eseguite da (1) . e situate nel comune di provincia di

b) le colture anzidette sono state riscontrate immuni dai seguenti parassiti: marciume anulare (Corynebacterium sepedonicum) nematode delle patate (H. rostochiensis), cancro, tignola delle patate e coleotteri crisomelidi del genere Epitrix (E. cucumeris. E. fuscula inoltre sono state riscontrate praticamente immuni da virosi;

c) per la spedizione di patate da semina di cui trattasi sono impiegati imballaggi nuovi:

d) ogni collo è stato munito dal sottoscritto delegato, di piombo col timbro del Servizio fitopatologico ufficiale;

e) le patate da semina sono prive di terra.

B) *Dichiarazioni relative alla spedizione*:

a) varietà delle piante

b) classifica di riproduzione

c) contrassegni dei colli posti dal produttore delle patate e comprovanti la classifica di riproduzione di queste

d) numero . . vagone

e) nome e indirizzo del concessionario del permesso di importazione

C) *Dichiarazione riguardante l'avvenuto controllo tecnico alle colture.*

Le colture di patate da semina sopra indicate sono state sottoposte a rigorosa selezione ed al controllo di questo Organo e le piante non presentano sintomi manifesti di malattie da virus (malattie di degenerazione).

(Timbro)

L'incaricato del Servizio fitosanitario

Data . . .

(1) Nome dell'ente, della ditta o del privato che ha coltivato le piante.

(5751)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1961.

Quarto provvedimento di variazione allo stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio 1960-61.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto in data 18 giugno 1960, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » e della « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti », per l'esercizio 1960-61;

Visto i propri decreti in data 22 dicembre 1960, 25 gennaio 1961 e 18 marzo 1961, con i quali sono state approvate alcune variazioni ai predetti stati di previsione;

Vista la legge 28 luglio 1961, n. 705, con la quale è stato aumentato il contributo dello Stato a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, per l'esercizio 1960-61 di L. 10.000.000.000 (dieci miliardi);

Considerata la necessità di apportare alcune variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio 1960-61, per l'iscrizione del predetto contributo;

Decreta:

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio 1960-61 sono apportate le seguenti variazioni:

ENTRATE

In aumento:

Cap. n. 1. — Contributo annuo a carico dello Stato (art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264) . . +	L. 10.000.000.000

SPESE

In aumento:

Cap. n. 3. — Finanziamento ai corsi per giovani lavoratori. Contributi in favore di enti ed istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (legge 5 maggio 1951, n. 456, art. 3, lettera *d*) . . . . +	L. 5.000.000.000
Cap. n. 8. — Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17 . . . . +	» 5.000.000.000
Totale aumento spesa . . .	L. 10.000.000.000

Roma, addì 10 agosto 1961

Il Ministro: SULLO

(5475)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1961.

Modifica dello statuto dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma, approvato con decreto ministeriale del 21 luglio 1947, modificato con decreto ministeriale del 13 dicembre 1957;

Viste la deliberazione adottata dall'assemblea dei partecipanti dell'anzidetto Istituto nella seduta straordinaria del 30 marzo 1961 e la domanda avanzata in data 17 aprile 1961 dal presidente del prefato Istituto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 30 e 31 dello statuto dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma, disciplinanti le operazioni ed i servizi, nonchè le variazioni degli articoli 8, 18, 24 e 29, per il coordinamento degli stessi con gli anzidetti articoli 30 e 31, in conformità dei rispettivi testi qui allegati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1961

Il Ministro: TAVIANI

Modificazioni allo statuto vigente

Art. 30.

Le operazioni che l'Istituto compie per il conseguimento degli scopi statutari sono le seguenti:

1) Operazioni passive:

1) accettazione di depositi da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di prima categoria per un importo non superiore al 15% delle rispettive masse fiduciarie mensilmente accertate (depositi e conti correnti di corrispondenza con clienti).

L'Istituto può, inoltre, accettare in deposito vincolato la parte, non altrimenti investita, della riserva speciale di liquidità dovuta dalle Casse di risparmio e dai Monti di credito su pegno di prima categoria, costituita ed amministrata a norma della lettera *C*) n. 2) del presente articolo;

2) risconto del proprio portafoglio;

3) operazioni passive sui titoli di proprietà.

B) Operazioni attive:

1) depositi in conto corrente presso il Tesoro dello Stato, l'Istituto di emissione, gli Istituti di credito di diritto pubblico e le Banche d'interesse nazionale;

2) acquisto di titoli ammessi dalle disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

3) anticipazioni e riporti su titoli di che al n. 2);

4) anticipazioni su fedi di deposito e note di pegno emesse da Magazzini generali regolarmente autorizzati;

5) finanziamenti ad imprese pubbliche e private, di primaria importanza in campo nazionale, ad integrazione del capitale circolante delle stesse, sotto forma di:

a) sconti di effetti commerciali con scadenza non superiore ad un anno;

b) sovvenzioni cambiarie con scadenza non superiore ad un anno;

c) aperture di credito semplici o documentate, con scadenza non superiore ad un anno.

A tutte le predette operazioni possono compartecipare le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima categoria, con l'osservanza delle rispettive norme statutarie e delle disposizioni vigenti in materia di competenza territoriale,

6) risconto a Casse di risparmio, Monti di credito su pegno di prima categoria, Istituti di credito agrario e Istituti di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie di effetti con scadenza non superiore ad un anno;

7) prefinanziamenti ad operazioni della Cassa depositi e prestiti e di Istituti di credito e previdenziali, che abbiano facoltà di effettuare finanziamenti a medio e lungo termine;

8) sovvenzioni per l'esecuzione di opere di pubblica utilità, per conto dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni, di altri enti pubblici e di società concessionarie di servizi pubblici e di opere pubbliche, contro cessione di crediti maturati verso gli enti suddetti;

9) mutui chirografari a Provincie, Comuni e altri enti pubblici, con garanzia di delegazioni su cespiti che vengono accettati dalla Cassa depositi e prestiti;

10) acquisto di crediti liquidi verso lo Stato ed altri enti pubblici;

11) acquisto di annualità statali e sconto di delegazioni di pagamento emesse sui propri esattori e tesorieri da enti pubblici;

12) prestiti contro cessione del quinto dello stipendio;

13) costituzione di cauzioni e prestazione di accettazioni, avalli e fidejussioni per conto terzi;

14) partecipazioni ad istituti ed enti di pubblica utilità, di credito o di previdenza legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato, nonchè a loro Consorzi;

15) acquisto di immobili da adibire a sede dei propri uffici o per conseguire il recupero dei propri crediti, previe le occorrenti autorizzazioni, ai sensi di legge.

C) Altre operazioni e servizi:

1) esecuzione di tutti i servizi bancari inerenti ai suoi fini statutari, facendosi centro di compensazioni di crediti e debiti degli enti partecipanti;

2) amministrazione della riserva di liquidità delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, con l'osservanza delle disposizioni degli organi di vigilanza, anche per quanto riguarda il relativo investimento;

3) regolamento del servizio del proprio assegno unico per tutti i partecipanti;

4) effettuazione del servizio di incasso di effetti, assegni e documenti;

5) assunzione a fermo di titoli di cui alla lettera *B*), n. 2) e partecipazione a sindacati per il collocamento di tali titoli;

6) negoziazione e collocamento di titoli di cui alla lettera *B*), n. 2) e di qualsiasi titolo per conto di enti partecipanti;

7) custodia ed amministrazione di titoli affidatigli dagli enti partecipanti o da terzi in relazione ad operazioni o servizi in corso;

8) tenuta di conti correnti di corrispondenza per servizi resi con enti partecipanti, altre aziende di credito, istituti di credito speciale, istituti finanziari ed enti con i quali sia in relazione per altre operazioni o servizi;

9) operazioni in cambi e valute con le debite autorizzazioni;

10) assunzione in proprio o in concorso con enti partecipanti, di servizi di cassa e tesoreria.

Art. 31.

I limiti d'importo e di durata delle operazioni sono i seguenti:

1) almeno il 50 % dei depositi amministrati dall'Istituto deve essere investito nelle operazioni di cui ai punti 1) e 2) della lettera *B*) dell'art. 30;

2) le operazioni di credito con scadenza superiore ai cinque anni non devono, nel loro complesso, superare il 15 % dei capitali amministrati (patrimonio e depositi) dall'Istituto, nè avere durata superiore ai 20 anni;

3) l'importo complessivo delle operazioni di credito di cui ai punti 5) e 13 della lettera *B*) dell'art. 30 in favore di aziende private non deve eccedere il 25 % dei capitali amministrati (patrimonio e depositi) dall'Istituto;

4) il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il limite di somma stabilito dagli organi di vigilanza,

salvo deroghe da richiedere, caso per caso, all'Istituto di emissione. Per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni stabilite dagli stessi organi di vigilanza in materia di limite di fido, per le aziende di credito;

5) le partecipazioni di cui al punto 14) della lettera *B*) dell'art. 30 non devono superare il 50 % del patrimonio dell'Istituto.

Conseguenti modificazioni degli articoli 8, 18, 24 e 29 del predetto statuto, per il coordinamento degli stessi con gli articoli di cui sopra:

Art. 8. — L'ultimo comma è modificato come segue:

« L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche statutarie ».

Art. 18. — Il n. 5) è modificato come segue: « Sulle operazioni di cui all'art. 30, lettera *B*) n. 14 e n. 15) e sui servizi di cui all'art. 30, lettera *C*) n. 3 e n. 10) ».

Il n. 6) è soppresso.

La numerazione dal 7) al 14) è modificata in conformità.

L'ultimo comma è modificato come segue:

« Il Consiglio d'amministrazione potrà delegare alla Giunta alcune delle sue facoltà ad eccezione di quelle contemplate ai nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 10) e 12) ».

Art. 24. — La lettera *b*) è modificata come segue:

« Deliberare sulle operazioni di cui alla lettera *B*), n. 3), n. 5), n. 8), n. 10) e n. 13) dell'art. 30 entro i limiti ed alle condizioni eventualmente stabilite dal Consiglio ».

La lettera *c*) è modificata come segue:

« Formulare proposte su norme e criteri di massima relativi alle operazioni di cui alla lettera *A*), n. 1 e n. 2) ed alla lettera *B*), n. 1) e n. 2) dell'art. 30, ed ai servizi di cui alla lettera *C*), n. 4), n. 6), n. 7) e n. 8) dell'art. 30 ».

Art. 29. — La lettera *C*) è modificata come segue:

« Il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione e la decisione su tutte le operazioni e servizi contemplati nell'art. 30 non di competenza dagli altri organi amministrativi ».

(5575)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1961.

Modifica dello statuto della Cassa dei risparmi di Forlì, con sede in Forlì.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa dei risparmi di Forlì, con sede in Forlì, approvato con decreto ministeriale del 30 novembre 1948 e modificato con decreto ministeriale del 16 maggio 1953;

Viste le deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio di amministrazione della predetta Cassa rispettivamente in data 27 aprile e 9 giugno 1961;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 6, 18 e 52 dello statuto della Cassa dei risparmi di Forlì, con sede in Forlì, in conformità dei rispettivi testi qui allegati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1961

Il Ministro: TAVIANI

Modificazioni allo statuto vigente

NUOVO TESTO DEGLI ARTICOLI MODIFICATI

TITOLO II

Soci

Art. 6.

Il numero dei soci non può essere superiore a 100; ognuno dei soci non potrà essere intestato che in una sola quota.

Possono essere soci della Cassa dei risparmi di Forlì:

a) le persone nate nella zona di azione dell'Istituto anche se residenti altrove, nonchè i loro figli, nati occasionalmente altrove, a condizione che abbiano la residenza e il domicilio nel territorio di azione della Cassa, salvi sempre i diritti acquisiti per gli attuali soci;

b) le persone che, pur mancando dei requisiti di cui alla lettera *a*), abiano almeno da quindici anni residenza e domicilio ininterrottamente nel territorio di azione della Cassa ed ivi svolgano da tale data la propria attività, salvi sempre i diritti acquisiti per gli attuali soci.

La qualità di socio si acquista a seguito di nomina dell'assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione.

Per essere ammesso in qualità di socio occorre il voto di due terzi degli intervenuti all'assemblea.

Non possono essere nominati soci o cessano di esserlo:

a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e tutti coloro che abbiano riportato condanna infamante;

b) coloro contro i quali pendono atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso la Cassa o che abbiano lite vertente con essa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;

c) coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare, in tre adunanze consecutive ordinarie;

d) i dipendenti della Cassa, fermi i diritti acquisiti.

La decadenza della qualità di socio è pronunciata dal Consiglio di amministrazione.

Contro tale pronuncia il socio decaduto ha facoltà di appellarsi alla Assemblea dei soci.

TITOLO IV

Consiglio di amministrazione

Art. 18

Al presidente, al vice presidente e agli altri membri del Consiglio potrà essere assegnata una medaglia di presenza per l'intervento alle adunanze del Consiglio e, per gli altri incarichi che fossero loro affidati, nella misura che sarà stabilita dall'Assemblea dei soci, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute.

A ciascun amministratore non potrà mai competere più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

TITOLO IX

Impieghi

Art. 52.

Ogni cambiale deve essere munita di almeno due firme di notoria solvibilità.

Eccezionalmente quando trattisi di Enti o nominativi di notoria indiscussa solvibilità, potranno essere consentite sovvenzioni cambiarie ad una sola firma ed aperture di credito in conto corrente assistite dalla sola obbligazione chirografaria, nonchè potranno essere costituite cauzioni in titoli di Stato o equiparati, e prestare fideiussioni, accettazioni ed avalli, nel limite di fido di L. 5.000.000, complessivamente per ciascuna persona od Ente, salvo deroga da richiedersi per singoli casi eccezionali all'organo di vigilanza.

La Cassa non potrà investire in tali operazioni, complessivamente considerate, una somma eccedente il sei per cento dei capitali amministrati (patrimonio e depositi).

Le cambiali possono avere anche una sola firma, quando siano garantite da ipoteca, o da pegno o cessione di mandati di pubblica Amministrazione, che risultino regolarmente costituiti e notificati all'Amministrazione debitrice.

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore ai sei mesi.

E' in facoltà del Consiglio di concedere rinnovi, previa congrua decurtazione e, eccezionalmente, senza decurtazione.

Le cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario potranno avere una sola firma e la durata massima prevista dalla legge stessa.

Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da concedersi, caso per caso, dall'organo di vigilanza. Per la determinazione dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale vigenti in materia.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e i conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie, con garanzia ipotecaria, non deve superare i cinque anni. L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

Il presidente: avv. Bruno ANGELETTI

Il direttore generale: dott. Aldo SANGIORGI

(5574)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1961.

Caratteristiche di costruzione degli imballaggi di cartone per l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE, IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO, IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 3 del decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, portante disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione;

Ravvisata la necessità di disciplinare l'impiego degli imballaggi di cartone per la esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

L'uso degli imballaggi di cartone per l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari è subordinato alla osservanza delle particolari caratteristiche descritte nel presente decreto.

Art. 2.

Gli imballaggi di cartone sono ammessi per i seguenti prodotti: limoni, arance, mandarini, mele, pere, frutta secca e per quelle altre specie di agrumi, frutta ed ortaggi che l'Istituto nazionale per il commercio estero, a richiesta degli interessati ed a suo giudizio, riterrà di autorizzare in via sperimentale e definitiva.

Art. 3.

Caratteristiche del cartone

Il cartone ondulato impiegato per la costruzione degli imballaggi per prodotti ortofrutticoli ed agrumari deve essere nuovo, appropriato, esente da screpolature e da ogni difetto ed odore suscettibili di alterare la qualità o il gusto dei prodotti contenuti negli imballaggi stessi e, comunque, rispondente alle norme di igiene.

Art. 4.

Prove di laboratorio

Lo spessore del cartone ondulato impiegato dovrà essere:

1) per il cartone del tipo doppio da mm. 3 a mm. 5;

2) per il cartone di tipo doppio-doppio (=triplo) da mm. 7 a mm. 8.

Le casse di cartone ondulato dovranno superare favorevolmente le sottoelencate prove effettuate su almeno cinque esemplari e per i quali si riterranno validi i risultati medi presso uno dei seguenti Istituti:

Istituto italiano imballaggio, via Altinato, 31 - Padova;

Istituto sperimentale FF.SS., piazza Ippolito Nievo, 29 - Roma,

Stazione sperimentale per la cellulosa e la carta, piazza Leonardo da Vinci, 26 Milano;

Laboratorio di cartotecnica speciale dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta, via Botticelli, 19 - Milano;

Centro sperimentale « Paternò » per l'industria della carta e delle fibre tessili, via Marche Ugo, 52 - Palermo.

a) *Prova di scoppio*:

Con condizionamento del 65% + 5% di U.R. (Umidità Relativa) e alla temperatura di 20° + 2°C, per 48 ore la prova eseguita allo scoppiometro (Mullen) dovrà dare risultati non inferiori a kg. 16 per cmq.

b) *Prova di resistenza alla bagnatura*:

Un campione di cartone a superficie circolare con diametro di cm. 10 sarà sottoposto per 30 minuti alla azione di una colonna d'acqua distillata di un'altezza di cm. 2,5 ad una temperatura di 20° ± 2°C.

Verrà determinato l'aumento di peso del cartone in rapporto al suo peso iniziale. Tale prova corrisponde a quella definita dal British Standard 1133, sez. 7ª/1952, appendice V.

La prova avrà esito favorevole se la media aritmetica degli aumenti di peso di ciascun campione non supererà gr. 1,25.

c) *Prova di compressione verticale*:

Ogni imballaggio verrà sistemato vuoto e chiuso come nella sua condizione normale di utilizzazione e nella stessa posizione di utilizzazione ai fini del trasporto o dell'immagazzinamento sotto una pressa a compressione indicante continuamente la resistenza alla pressione.

La velocità di abbassamento della piastra di compressione sarà regolata sul valore di cm. 1 al minuto ed ogni prova sarà fermata al momento in cui l'altezza esterna dell'imballaggio si sarà ridotta di cm. 2.

La resistenza alla pressione sarà osservata durante tutto il periodo della prova con registrazione della pressione massima.

Il valore delle prove dovrà risultare non inferiore a kg. 450.

d) *Prova di accatastamento*:

Ciascun campione dovrà essere sistemato nella posizione di normale utilizzazione e nelle condizioni di cui alla prova *b*) sotto una pressa a compressione per un periodo di 24 ore a carico costante di kg. 400.

Al termine della prova il campione non dovrà presentare deformazioni superiori, nelle dimensioni verticali esterne, ai cm. 2.

e) *Prova di caduta libera*:

L'imballaggio riempito con la derrata alla quale è destinato o con un prodotto equivalente e chiuso come nella sua condizione di utilizzazione, verrà fatto cadere da un'altezza di cm. 75 in posizione orizzontale su una base inclinata di 10°.

Il risultato sarà soddisfacente se, dopo due cadute successive, l'imballaggio non porterà alcuna traccia di rottura o di deformazione.

Le prove previste alle lettere c), d), e) devono essere compiute in ambiente condizionato a 20°C. di temperatura ± 2 e con 65% ± 5% di U.R. (=Umidità Relativa).

Art. 5.

Imballaggi

I seguenti imballaggi rappresentano i tipi più comunemente usati per le specie di frutta a fianco segnate ma possono essere adoperati anche per altre secondo indicazioni e norme particolari che l'Istituto nazionale per il commercio estero prescriverà:

1) cm. 37 × 23 × 23/24 (dimensioni interne): cassa per mele;

2) cm. 40 × 30 × 6/12 (dimensioni interne): cassetta per agrumi e pomacee;

3) cm. 42 × 28 × 22,5 (dimensioni interne): cassa per limoni;

4) cm. 46 × 29,5 × 21,5/27 (dimensioni interne): cassa per mele e pere ad alveare o senza;

5) cm. 50 × 30 × 6/13 (dimensioni interne): cassetta per agrumi e pomacee.

Art. 6.

Caratteristiche di costruzione delle casse

Casse in cartone ondulato di un sol pezzo:

1) Corpo: deve essere costruito di un sol pezzo con le due aperture formanti il fondo ed il coperchio, ciascuna delle quali dovrà essere ricoperta da quattro lembi ripiegati derivanti, rispettivamente, dalle testate e dalle fiancate; i lembi interni (delle testate) e quelli esterni (delle fiancate) devono ricoprire la intera superficie e risultare combacianti.

E' consentita la costruzione delle casse con i lembi interni non combacianti; in tal caso tutto lo spazio libero dovrà essere occupato da una interfalda in cartone ondulato dello stesso spessore di quello impiegato per la costruzione della cassa.

Le scannellature dei pannelli ondulati delle fiancate e testate dovranno risultare perpendicolari agli spigoli formati dalle fiancate e testate stesse con il fondo ed il coperchio.

2) Giuntura di montaggio. può essere realizzata:

a) per sovrapposizione del bordo terminale di una testata al bordo terminale di una fiancata ripiegato per non meno di cm. 4 e assicurato con punti metallici o mediante collante di adeguate e persistenti qualità adesive.

I punti metallici, da applicarsi in senso diagonale all'ondulazione, devono essere a sezione non inferiore a mm. 2,5 per 0,3 e di apertura minima di cm. 1,2; le gambe devono essere sufficientemente lunghe da risultare, dopo la completa ripiegatura, con gli estremi ravvicinati e ripiegati verso l'interno del pannello.

Quelli esterni devono essere applicati a coppie ravvicinate e rispettivamente a distanza non superiore di cm. 2 dai bordi superiore e inferiore della testata; quelli intermedi debbono risultare intervallati di non oltre cm. 4. La distanza del punto dallo spigolo non deve essere inferiore a cm. 1 e non superiore a cm. 2.

I punti esterni potranno essere applicati anche non a coppie ravvicinate; in questo caso l'intervallo fra punto e punto non dovrà superare cm. 3;

b) per combaciamento mediante l'applicazione di un nastro gommato in corrispondenza dei bordi terminali della testata e della fiancata. Il nastro gommato, composto di due strati di carta Kraft accoppiati e rinforzati con fibre vegetali o di altro materiale adatto di larghezza non inferiore a mm. 50, dovrà possedere adeguate e persistenti qualità adesive e pesare almeno gr. 200 per mq.

3) Chiusura del fondo e del coperchio: può essere realizzata:

Fondo: con adesivo di elevato e persistente potere collante applicato per lo meno sul 50% delle superfici di contatto fra i lembi — ivi comprese le interfalde — in modo che i bordi dei lembi stessi risultino solidamente chiusi e combacianti.

Inoltre dovrà essere applicato un nastro gommato, di adeguate e persistenti qualità adesive, di carta Kraft di prima qualità, del peso minimo di gr. 85 per mq. e di larghezza non inferiore a mm. 60, in corrispondenza della linea di congiunzione delle falde delle fiancate e in corrispondenza degli spigoli delle testate. Ogni striscia di tale nastro dovrà avere una lunghezza tale da permettere ai margini la ripiegatura di almeno mm. 50.

Per la chiusura del fondo, fermo restando l'applicazione dell'adesivo come sopra detto, il nastro di carta gommata potrà essere sostituito con punti metallici di apertura di cm. 3/3,5 e di sezione non inferiore a mm. 2 × 0,6 applicati in modo da aggraffare i due bordi longitudinali mediani, osservando le distanze dagli spigoli delle testate di cm. 2 ed intervallati di non oltre cm. 6/7.

Coperchio: può essere chiuso con nastro gommato avente le stesse caratteristiche e con le stesse modalità previste per la chiusura del fondo, oppure con punti metallici come per il fondo.

Art. 7.

Altri tipi di casse di cartone

L'Istituto nazionale per il commercio estero può autorizzare l'uso di altri tipi di imballaggi di cartone ondulato o di altro materiale purchè rappresentino un miglioramento rispetto a quelli previsti dal presente decreto e corrispondano a particolari esigenze di determinati mercati.

Art. 8.

Peso lordo degli imballaggi di cartone

Il peso lordo massimo degli imballaggi di cartone contenenti prodotti ortofrutticoli ed agrumari per i quali sono ammessi, non deve superare i kg. 20.

Art. 9.

Impacco dei limoni - Scala di calibrazione - Pezzature

Limitatamente agli imballaggi indicati ai numeri 3 e 5 dell'art. 5, sono stabilite le seguenti norme e condizioni per l'impacco dei limoni:

a) in deroga all'art. 5 del decreto ministeriale 21 novembre 1937, è ammessa l'esportazione con circonferenza minima di cm. 15 invece di cm. 16, indipendentemente dal tipo di prodotto;

b) è obbligatoria la calibrazione dei frutti secondo la scala e le pezzature seguenti:

Circonferenza dei frutti	Scatola di cm. 42 x 28 x 22,5	Scatola di cm. 50 x 30 x 11/13
	Pezzature	Pezzature per altezza di cm. 12
da cm. 15 a 16	252	148
» » 16 » 17,5 . .	180	108
» » 17,5 » 19	150	90
» » 19 » 20,5 . .	120	75
» » 20,5 » 22	90	60
» » 22 » 23,5 . .	80	50
» » 23,5 » 25 . .	70	—

Le pezzature indicate saranno adottate in via sperimentale nel primo trimestre dalla data di entrata in vigore del presente decreto ministeriale mentre saranno rese obbligatorie al termine del periodo suddetto, con le varianti ritenute necessarie.

I limoni devono essere sistemati negli imballaggi anzidetti a strati ordinati con disposizione diagonale in guisa da occupare completamente la capacità del contenitore.

L'impacco deve risultare serrato e con lo strato superiore dei frutti al livello dei bordi delle scatole di cartone.

Art. 10.

Indicazioni esterne

All'esterno di ogni imballaggio, oltre le diciture prescritte dalle norme tecniche relative all'esportazione dei singoli prodotti e secondo le modalità all'uopo stabilite, devono essere apposte, in caratteri chiaramente leggibili, le indicazioni seguenti:

a) denominazione e sede del fabbricante;

b) cassa fabbricata in conformità del decreto ministeriale . . . . ,

c) mese ed anno di fabbricazione dell'imballaggio

Dette indicazioni potranno essere impresse sul coperchio, su una fiancata o sulla testata opposta a quella delle diciture regolamentari e racchiuse in un rettangolo delle dimensioni massime di cm. 10 x 6.

Art. 11.

Sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite:

a) per le infrazioni imputabili agli utilizzatori — impacco dei frutti, chiusura degli imballaggi, indicazioni esterne, ecc. — ai sensi del decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213 convertito in legge 2 maggio 1938, n. 864 e dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1250, ratificato con la legge del 10 febbraio 1953, n. 73;

b) per le infrazioni imputabili ai fabbricanti di imballaggio, caratteristiche costruttive e di resistenza, con la sospensione dell'uso per l'esportazione degli imballaggi di cartone facenti parte della fornitura del mese ed anno indicati sui manufatti, i cui campioni non sono risultati idonei alle prove di laboratorio, salvo l'applicazione di sanzioni più gravi che il Ministero del commercio con l'estero si riserva di stabilire nei casi di recidiva o di infrazione di particolare rilievo.

Art. 12.

Regolamento per il controllo e prelievo dei campioni di imballaggi

Tutte le spedizioni di prodotti ortofrutticoli regolamentati e contenuti in imballaggi di cartone sono soggette a controllo all'atto della spedizione o presso i magazzini, qualora l'Istituto nazionale per il commercio estero lo ritenga opportuno.

L'Istituto nazionale per il commercio estero, con regolamento a parte, stabilirà le norme di dettaglio che le ditte esportatrici sono tenute ad osservare.

Gli addetti al controllo hanno la facoltà di prelevare, all'atto della spedizione e nei magazzini di deposito o di lavorazione, i campioni di imballaggi di cartone occorrenti ai Laboratori indicati all'art. 4 del presente decreto per gli accertamenti delle caratteristiche di resistenza.

A parziale modifica dell'art. 7 del decreto ministeriale 21 novembre 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 17 dicembre 1937, mentre le casse e cassette numeri 2 e 3 per limoni sono abolite, in relazione a particolari esigenze dei mercati importatori potranno essere ammesse eccezionalmente in virtù del decreto ministeriale del 10 ottobre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 24 ottobre 1957.

Art. 13.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore quindici giorni dopo la data della pubblicazione.

Roma, addì 30 agosto 1961

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per i trasporti
SPATARO

(5752)

DECRETO PREFETTIZIO 28 agosto 1961.

Composizione del Consiglio provinciale di sanità di Varese.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina del Consiglio provinciale di sanità, nella sua nuova costituzione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Vedute le designazioni degli Enti ed Organizzazioni interessate;

Sentito il medico provinciale per quanto riguarda la nomina dei componenti non di diritto;

Veduto l'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

Per il triennio 1° settembre 1961-31 agosto 1964 il Consiglio provinciale di sanità di Varese, è composto come segue:

Presidente:

Il Prefetto.

Componenti:

Il medico provinciale di Varese;
Il veterinario provinciale di Varese;
Il presidente del tribunale di Varese;
L'ingegnere capo del Genio civile di Varese;
L'ispettore provinciale dell'agricoltura di Varese;
L'ispettore provinciale del lavoro di Varese;
L'ufficiale medico militare più elevato in grado del presidio militare di Varese;
Il dott. Brizio Gian Vincenzo, ufficiale sanitario del comune di Varese;
Il dott. Sonzini Luigi, medico condotto del comune di Carnago;
Il prof. De Filippis Vittorio, direttore della sezione medico micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e sanità;
Il dott. Trinci Giuliano, direttore della sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e sanità;
Il gr. uff. Leva Giordano, presidente dell'Ospedale di circolo di Varese;
Il dott. Bignardi Giorgio, direttore sanitario dell'Ospedale di circolo di Varese;
Il prof. Barbieri Delfino, primario medico dell'Ospedale di circolo di Varese;
Il prof. Fumagalli Rodolfo, primario chirurgo dell'Ospedale di circolo di Varese;
L'on. prof. Santero Natale, medico chirurgo;
Il prof. Giudici Emilio, medico chirurgo;
Il dott. Chicherio Vittorio, medico esperto in pediatria;
L'avv. Bonomi Virginio, esperto nelle materie amministrative;
L'ing. Radaelli Leandro e l'ing. Castiglioni Enrico, esperti in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;
Il prof. Capella Francesco, rappresentante dell'Ordine dei medici;
Il dott. Lovascio Francesco, rappresentante dell'ordine dei veterinari;
Il dott. Borellini Giovanni, rappresentante dell'Ordine dei farmacisti;
Il dott. Coggiola Mario, rappresentante dell'Ordine dei chimici;
La signorina Botelli Ada, rappresentante del Collegio delle ostetriche;
La signorina Russi Laura, rappresentante del Collegio delle assistenti sanitarie, infermiere professionali e vigilatrici d'infanzia;
Il dott. Giraudo Giovanni, rappresentante dell'I.N.P.S.;
Il rag. Trivelli Michele, rappresentante dell'I.N.A.I.L.;
Il dott. Giorgetti Ercole, rappresentante dell'I.N.A.M.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il dott. Massimo Raviart del Ministero della sanità.

Varese, addì 28 agosto 1961

Il prefetto: GAIA.

(5733)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di ratifica dell'Accordo europeo per lo scambio delle sostanze terapeutiche di origine umana, con Protocollo ed allegati, firmato a Parigi il 15 dicembre 1958.

Il 23 agosto 1961, in base ad autorizzazione disposta con legge 23 febbraio 1961, n. 340, è stato depositato in Strasburgo presso il segretario generale del Consiglio d'Europa lo strumento di ratifica dell'Accordo europeo per lo scambio di sostanze terapeutiche di origine umana, firmato a Parigi il 15 dicembre 1958.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 8 l'Accordo è entrato in vigore nei confronti dell'Italia il 1° settembre 1961.

(5743)

Concessione di exequatur

In data 12 agosto 1961 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Marco Musciacco Vice console onorario di Danimarca a Brindisi.

(5659)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del liquidatore della Società cooperativa « Liberi Canapini Medio Polesine », con sede in Pontecchio Polesine (Rovigo).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale il dott. Armando Giolo è stato nominato, ai sensi dell'art. 2545 del Codice civile, liquidatore della Società cooperativa « Liberi Canapini Medio Polesine », con sede in Pontecchio Polesine (Rovigo), in sostituzione dei liquidatori ordinari.

(5311)

Nomina del commissario liquidatore della disciolta Società cooperativa di lavoro « Campo sportivo », con sede in Barzanò (Como).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 agosto 1961 il rag. Luigi Ronchetti, è stato nominato commissario liquidatore della Cooperativa di lavoro « Campo sportivo », con sede in Barzanò (Como), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 Codice civile con decreto ministeriale 3 maggio 1960.

(5312)

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa « Consorzio stabiese produttori latte », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 agosto 1961 i poteri conferiti al dott. Giovanni Andreussi, commissario governativo della Società cooperativa « Consorzio stabiese produttori latte », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), sono stati prorogati dall'8 agosto all'8 ottobre 1961.

(5313)

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa « Latteria sociale Euganea », con sede in Abano Terme (Padova).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 luglio 1961 i poteri conferiti al dott. Leone Bisello, commissario governativo della Società cooperativa « Latteria sociale Euganea », con sede in Abano Terme (Padova), sono stati prorogati dal 31 luglio al 31 ottobre 1961.

(5315)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1961, registro n. 21 Finanze, foglio n. 5, è stato respinto il ricorso prodotto dal sig. Falco Giovanni avverso la decisione del Ministero delle finanze, con cui venne disposta a suo carico la sanzione della chiusura del proprio esercizio per giorni cinque per persistente morosità nel pagamento di canoni arretrati di imposta generale sull'entrata.

(5706)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 4.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 76 — Data: 20 agosto 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Torino — Intestazione: Mellano Giorgio fu Chiaffredo — Titoli del Debito pubblico: Prestito rendita 5 % 1935, nominativi 1 — Capitale L. 72.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 31 — Data: 7 settembre 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Cappitelli Gaspare p/c/ Angileri Nicolò, fu Filippo — Titoli del Debito pubblico: Prestito nazionale 5 %, nominativi 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 42 — Data: 9 febbraio 1961 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Terni — Intestazione: Baldassarre Vincenzo, nato a Napoli il 24 agosto 1914 — Titoli del Debito pubblico: Prestito ricostruzione 3,50 %, al portatore 10 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1503 — Data: 16 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Massardo Tito fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % 1951, al portatore 20 — Capitale L. 20.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 29 agosto 1961

Il direttore generale: GRECO

(5711)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 197

Corso dei cambi del 7 settembre 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,61	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	602 —	601,80	601,50	601,85	601 —	601,70	601,90	601,90	602 —	602 —
Fr. Sv.	143,82	143,82	143,825	143,8250	143,82	143,83	143,82	143,80	143,82	143,82
Kr. D.	90,14	90,14	90,15	90,1350	90,10	90,11	90,13	90,10	90,14	90,15
Kr. N.	87,13	87,14	87,13	87,13	87,10	87,10	87,13	87,12	87,13	87,15
Kr. Sv.	119,75	119,75	119,75	119,7450	119,73	119,73	119,75	119,75	119,75	119,75
Fol.	171,90	171,95	171,90	171,93	172,05	172,02	171,97	172 —	171,90	171,90
Fr. B.	12,46	12,465	12,4650	12,4675	12,46	12,47	12,46	12,45	12,46	12,46
Fr. Fr. (N.F.)	126,15	126,15	126,23	126,23	126,675	126,24	126,23	126,20	126,15	126,15
Lst.	1744,75	1744,70	1744,80	1744,65	1744,625	1743,26	1744,55	1744,60	1744,75	1744,50
Dm. occ.	155,35	155,35	155,355	155,34	155,50	155,28	155,305	155,30	155,35	155,35
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,04	24,0525	24 —	24,05	24,05	24,05	24,05	24,05
Escudo Port.	21,71	21,71	21,73	21,72	21,60	21,71	21,71	21,70	21,71	21,70

Media dei titoli del 7 settembre 1961

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	83,30
Id. 3,50 % 1902	91,65
Id. 5 % 1935	106,15
Redimibile 3,50 % 1934	97,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,275
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,30
Id. 5 % 1936	102,90
Id. 5 % (Città di Trieste)	99 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,175
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º gennaio 1962)	101,80
Id. 5 % (» 1º gennaio 1963)	102,175
Id. 5 % (» 1º aprile 1964)	102,35
Id. 5 % (» 1º aprile 1965)	102,60
Id. 5 % (» 1º aprile 1966)	102,775
Id. 5 % (» 1º gennaio 1968)	102,70
Id. 5 % (» 1º aprile 1969)	102,75
Id. 5 % (» 1º gennaio 1970)	103,20
B. T. Poliennali 5 % (» 1º ottobre 1966)	102,525

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA.

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 settembre 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	601,875
1 Franco svizzero	143,822
1 Corona danese	90,132
1 Corona norvegese	87,13
1 Corona svedese	119,747
1 Fiorino olandese	171,95
1 Franco belga	12,464
1 Franco nuovo (N.F.)	126,23
1 Lira sterlina	1744,60
1 Marco germanico	155,322
1 Scellino austriaco	24,051
1 Escudo Port.	21,715

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami al posto di insegnante di pianoforte complementare nel Conservatorio di musica di Napoli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1960, registro n. 61, foglio n. 101, col quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami al posto di insegnante di pianoforte complementare nel Conservatorio di musica di Napoli (III ruolo - coeff. 271);

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami al posto di insegnante di pianoforte complementare nel Conservatorio di musica di Napoli (III ruolo - coeff. 271), è così composta:

Manetti maestro Amleto, titolare di pianoforte complementare nel Conservatorio di musica di Firenze;
Mannino maestro Vincenzo, titolare di pianoforte principale nel Conservatorio di musica di Palermo;
Guerrini maestro Guido, direttore del Conservatorio di musica di Roma.

Il dott. Robaud Vincenzo, consigliere di 1ª classe nell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione, svolgerà le funzioni di segretario.

Art. 2.

La spesa di funzionamento della Commissione giudicatrice del concorso che si presume di L. 400.000 (quattrocentomila), graverà sul cap. 15 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1961-62.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 maggio 1961

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1961
Registro n. 53, foglio n. 52

(5442)

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami al posto di insegnante di tromba e trombone nel Conservatorio di musica di Cagliari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1960, registro n. 61, foglio n. 103, col quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami al posto di insegnante di tromba e trombone nel Conservatorio di musica di Cagliari (III ruolo - coeff. 271);

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami al posto di insegnante di tromba e trombone nel Conservatorio di musica di Cagliari (III ruolo - coeff. 271), è così composta:

Muzzi maestro Pietro, titolare di tromba e trombone nel Conservatorio di musica di Napoli;
Pellegrino maestro Francesco, titolare di tromba e trombone nel Conservatorio di musica di Roma;
Massari maestro Giovanni, titolare di tromba e trombone nel Conservatorio di musica di Torino.

Il dott. Lupo Guido, consigliere di 2ª classe nel ruolo del personale delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica ed Accademia nazionale d'arte drammatica, svolgerà le funzioni di segretario.

Art. 2.

La spesa di funzionamento della Commissione giudicatrice del concorso, che si presume di L. 300.000 (trecentomila), graverà sul cap. 15 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1961-62.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 maggio 1961

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1961
Registro n. 53, foglio n. 44

(5443)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 807 del 22 febbraio 1961, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Catanzaro alla data del 30 novembre 1960;
Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;
Visto l'art. 8 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le modifiche di cui all'art. 6 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;
Viste le designazioni dei Comuni interessati nonchè quelle dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi di Catanzaro;
Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 5 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:
Mazza dott. Luigi, vice prefetto vicario.

Componenti:
Tursi dott. Pietro Luciano, medico provinciale;
Cannavò prof. dott. Letterio, docente universitario in clinica medica, Messina;
De Biasi prof. dott. Raffaele, docente universitario di igiene, Messina;
Arena dott. Pasquale, ufficiale sanitario, titolare, Pizzoni.

Segretario:
Masillo dott. Domenico, consigliere di prefettura, Catanzaro.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Catanzaro.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questo Ufficio.

Catanzaro, addì 28 agosto 1961

Il medico provinciale: Tursi

(5735)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 747 del 25 febbraio 1961, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Catanzaro alla data del 30 novembre 1960;
Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;
Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le modifiche di cui all'art. 13 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;
Viste le designazioni dei Comuni interessati nonchè quelle dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi di Catanzaro;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Catanzaro alla data del 30 novembre 1960 è costituita come segue:

Presidente:
Mazza dott. Luigi, vice prefetto vicario, Catanzaro.

Componenti:
Tursi dott. Pietro Luciano, medico provinciale, Catanzaro;
Angelo prof. dott. Leone, primario chirurgo Ospedale civile, Vibo Valentia;
Spadea prof. dott. Giuseppe, primario Ospedale civile, Catanzaro;
Pellico dott. Guido, medico condotto titolare, Decollatura.

Segretario:
Cianciolo dott. Bartolo, consigliere prefettura, Catanzaro.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Catanzaro.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio.

Catanzaro, addì 28 agosto 1961

Il medico provinciale: TURSI

(5734)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3128, datato 20 giugno 1961, con il quale sono state assegnate le sedi alle vincitrici del concorso pubblico, per titoli ed esami, per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1959;
Considerato che l'ostetrica Pattono Renata, seconda nella graduatoria di merito, vincitrice della condotta ostetrica del comune di Riposto, con telegramma del 1° agosto 1961, ha comunicato di rinunziare, per motivi di famiglia, alla predetta condotta;
Visto l'ordine di graduatoria delle candidate dichiarate idonee nonchè le dichiarazioni delle sedi dalle stesse richieste in ordine di preferenza;
Considerato che l'ostetrica Monti Elvezia, vincitrice della condotta ostetrica del comune di San Gregorio ha chiesto come prima sede il comune di Riposto;
Ritenuto che è necessario provvedere alla modifica delle sedi assegnate con il succitato decreto;
Visti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'assegnazione delle sedi delle condotte ostetriche di cui a sopracitato decreto n. 3128 del 20 giugno 1961 è modificata come segue:

1) Monti Elvezia, nel comune di Riposto;
2) Galvagno Giuseppina, nel comune di San Gregorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, su quella della Regione siciliana, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei due Comuni interessati.

Catania, addì 12 agosto 1961

Il medico provinciale: SCUDERI

(5387)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 101908 del 19 giugno 1961 col quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1960;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 istitutiva del Ministero della sanità;
Viste le proposte degli Ordini professionali e dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1960, è così costituita:

Presidente:
Casalès comm. dott. Carlo, vice prefetto.

Componenti:
De Marco comm. dott. Sergio, medico provinciale;
Martinolli prof. dott. Aldo, direttore maternità provinciale;
Pomini prof. dott. Francesco, docente in ostetricia;
Prospisek Laura, ostetrica condotta.

Segretario:
Guarino dott. Vincenzo, direttore di sezione di prefettura.

Verona, addì 26 agosto 1961

Il medico provinciale: DE MARCO

(5736)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.